



Interventi in materia di disciplina, intermediazione e gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi

A.C. 1305, A.C. 1735

Dossier n° 375 - Schede di lettura
4 novembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1305	1735
Titolo:	Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni in materia di disciplina, intermediazione e gestione dei diritti d'autore	Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e per la liberalizzazione del settore
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Battelli	Lattanzio
Iter al Senato:	No	No
Numero di articoli:	4	5
Date:		
presentazione:	25 ottobre 2018	3 aprile 2019
assegnazione:	21 agosto 2019	21 agosto 2019
Commissioni competenti:	VII Cultura	VII Cultura
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XIV Politiche UE e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, IX Trasporti e XIV Politiche UE

Premessa

Le proposte di legge intervengono in materia di **disciplina, intermediazione e gestione dei diritti d'autore** e di altri **diritti connessi** al suo esercizio, in un'ottica di ulteriore **liberalizzazione del settore**. In tal senso, sono altresì ridefinite, in particolare, le competenze della **Società italiana autori ed editori (SIAE)**.

Inoltre, in una delle due proposte, si prevede l'istituzione dell'**Autorità per la garanzia degli autori e degli editori**, alla quale, fra l'altro, vengono assegnate le funzioni attualmente svolte, con riferimento alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Preliminarmente si evidenzia che nel presente dossier i contenuti delle proposte di legge saranno esposti per argomento, soffermandosi sulle previsioni principali. Per ulteriori dettagli, si rinvia ai testi a fronte allegati.

Cenni al quadro normativo

I diritti d'autore e i diritti connessi

La **L. 633/1941** regola la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono, in particolare, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, ponendo misure a **tutela dei diritti morali e dei diritti patrimoniali** (c.d. diritti di utilizzazione economica dell'opera).

In particolare, essa reca disposizioni a tutela dei **diritti d'autore** (artt. 1-71-*decies*) e dei **diritti connessi** (artt. 72-102), ossia di quei diritti riconosciuti non direttamente all'autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (v. *infra*).

Più nello specifico, l'**autore** ha, fra gli altri, il **diritto esclusivo** di:

- **pubblicare** l'opera ed utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge (art. 12);
- **riprodurre** l'opera (art. 13).

Tale diritto ha per oggetto la moltiplicazione in copie, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione;

- **trascrivere** l'opera (art. 14).

Tale diritto ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'art. 13;

- **eseguire, rappresentare o recitare in pubblico** l'opera (art. 15).

Tale diritto ha per oggetto, esecuzione, rappresentazione o recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, drammatica, cinematografica, nonché di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale;

- **distribuire** l'opera (art. 17).

Tale diritto ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati dell'UE, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extra UE;

- **tradurre** l'opera (art. 18).

Tale diritto ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto;

- **noleggiare e dare in prestito** l'opera (art. 18-bis).

Il diritto di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

Il diritto di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere.

I diritti esclusivi sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri (art. 19).

Tra i diritti connessi più importanti vi sono quelli spettanti agli **artisti interpreti ed esecutori**, ai **produttori** di dischi fonografici o supporti analoghi, ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive, alle **emittenti** radiofoniche e televisive.

In particolare, salvi i diritti spettanti all'autore, e per la durata e alle condizioni stabilite:

- gli **artisti interpreti e gli artisti esecutori** hanno il **diritto esclusivo** di autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche, nonché di autorizzare la riproduzione, la diffusione, la distribuzione, il noleggio, il prestito e la messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche (art. 80);
- il **produttore di fonogrammi** ha il **diritto esclusivo** di riproduzione, distribuzione, autorizzazione al noleggio, al prestito e alla messa a disposizione dei suoi fonogrammi (art. 72);
- il **produttore di opere cinematografiche o audiovisive** ha il **diritto esclusivo** di riproduzione, distribuzione, autorizzazione al noleggio, al prestito e alla messa a disposizione dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni (art. 78-ter);
- coloro che esercitano l'attività di **emissione radiofonica o televisiva** hanno il **diritto esclusivo** di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la distribuzione, la ritrasmissione e la messa a disposizione del pubblico delle proprie emissioni (art. 79).

Il **regolamento di esecuzione** della [L. 633/1941](#) è stato emanato con [R.D. 1369/1942](#).

I soggetti che gestiscono l'attività di intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi: l'evoluzione liberalizzatrice

Il testo originario dell'**art. 180** della [L. 633/1941](#) aveva riservato in via esclusiva alla SIAE l'attività di intermediazione dei **diritti d'autore** che, in ogni caso, non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti.

In particolare, in base allo stesso art. 180, l'**attività di intermediazione** dei diritti d'autore è esercitata per effettuare:

- la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di **licenze e autorizzazioni** per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
- la **percezione dei proventi** derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
- la **ripartizione dei proventi** medesimi tra gli aventi diritto, di cui una parte deve essere in ogni caso riservata all'autore.

In base a quanto disposto dallo stesso art. 180 – che prevede anche che in ogni caso una quota parte deve essere riservata all'autore – i limiti e le modalità della ripartizione sono stati determinati con l'art. 59 del **regolamento** emanato con [R.D. 1369/1942](#).

A sua volta, l'**art. 4** della [L. 93/1992](#) aveva affidato all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori (**diritti connessi**), nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie.

Successivamente, l'art. 39, co. 2, del [D.L. 1/2012](#) ([L. 27/2012](#)) ha **liberalizzato** l'attività di amministrazione e intermediazione dei **diritti connessi**.

E', poi, intervenuta la [Direttiva 2014/26/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014

sulla **gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi** e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno, che ha inteso armonizzare le normative nazionali che disciplinavano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti indicati, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi.

In particolare, essa ha disposto che **il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione** – anche limitata a talune categorie di diritti o di opere – **ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta**, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'uno o dell'altro (art. 5).

Il **recepimento** della [direttiva 2014/26/UE](#) è stato attuato in Italia con il [d.lgs. 35/2017](#).

In particolare, l'**art. 4** del d.lgs. aveva disposto che i titolari dei diritti possono affidare a un **organismo di gestione collettiva o a un'entità di gestione indipendente** (v. *infra*) di loro scelta la **gestione dei loro diritti indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento** dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, ferma rimanendo, però, relativamente all'attività di intermediazione dei **diritti d'autore**, l'**esclusiva** riservata alla **SIAE** dall'[art. 180 della L. 633/1941](#).

Al riguardo, la **relazione illustrativa** allo schema di d.lgs. (Atto del Governo n. 366) chiariva che l'**esclusiva valeva in Italia**, mentre rimaneva ferma la possibilità per i titolari dei diritti d'autore di rivolgersi ad un organismo di gestione collettiva di un altro Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità di quest'ultimo.

A seguito dell'intervento del [d.lgs. 35/2017](#), si è avviata una interlocuzione con le istituzioni dell'UE circa il corretto recepimento della [direttiva 2014/26/UE](#).

Al riguardo, si veda la [risposta](#) del rappresentante del Governo del 28 settembre 2017 all'interrogazione a risposta immediata nella VII Commissione della Camera n. [5-12302](#).

Nel prosieguo, è dunque intervenuto l'**art. 19** del [D.L. 148/2017](#) ([L. 172/2017](#)) che, novellando anche l'[art. 180 della L. 633/1941](#), ha esteso a tutti gli **organismi di gestione collettiva** (ma non anche alle entità di gestione indipendenti) **stabiliti in Italia la possibilità di operare direttamente** sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei **diritti d'autore** – affiancandosi alla SIAE - subordinatamente alla **verifica del rispetto dei requisiti** da parte **AGCOM** (v. *infra*).

Successivamente, il 21 dicembre 2017 era stato accolto dal Governo, nell'Assemblea della Camera, in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2018, l'[ordine del giorno n. 9/4768-AR/78](#), sull'assunzione di iniziative normative volte a consentire l'attività di gestione dei diritti d'autore anche alle entità di gestione indipendente.

Qui la nota della Presidenza del Consiglio del 30 marzo 2018 (della quale è stato dato annuncio nell'Allegato A al resoconto della seduta dell'Assemblea della Camera del 9 aprile 2018), con la quale è stata confermata la disponibilità del Dipartimento per l'informazione e l'editoria a recepire eventuali future indicazioni in merito a iniziative normative da adottare che consentano l'attività di gestione dei diritti d'autore anche da parte di entità di gestione indipendenti.

Occorre, infine, ricordare che nella Relazione sull'attività svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Anno 2017) ([Doc. XLV n. 1](#)), trasmessa alla Presidenza della Camera l'11 aprile 2018, si evidenziava, con riferimento alle disposizioni introdotte dall'[art. 19 del D.L. 148/2017](#) ([L. 172/2017](#)), «che la modifica volta ad attribuire, oltre alla SIAE, anche agli "altri organismi di gestione collettiva di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35](#)" la riserva esclusiva sull'attività di intermediazione sui diritti d'autore non è sufficiente a garantire un completo processo di liberalizzazione del settore, in quanto limita la prestazione di questa tipologia di servizi a un'unica categoria di soggetti, vale a dire agli organismi di gestione collettiva, ponendosi in contrasto con la più volte auspicata piena apertura alla concorrenza dell'attività di intermediazione del diritto d'autore. Secondo l'Autorità, si dovrebbe consentire l'ingresso sul mercato italiano a operatori diversi dagli organismi di gestione collettiva, come ad esempio a entità di gestione indipendenti che, oltre a essere espressamente previste dalla [Direttiva 2014/26/UE](#), rappresentano una realtà concreta in numerosi Paesi. La norma pone dunque una evidente disparità di trattamento tra gli operatori intermediari sulla base delle mere caratteristiche organizzative degli stessi».

Per quanto concerne gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, si ricorda, preliminarmente, che, in base all'[art. 2](#) del già citato [d.lgs. 35/2017](#), si intende:

- per **organismo di gestione collettiva**, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di costoro, e che è detenuto o controllato dai propri membri, e/o **non persegue fini di lucro**. In tale definizione è inclusa esplicitamente la **SIAE**;
- per **entità di gestione indipendente**, un soggetto che ha – come uniche o principali – le medesime finalità dell'organismo di gestione collettiva ma che, a differenza di questo, non è detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti, e **persegue fini di lucro**.

In base all'art. 8, gli organismi di gestione collettiva diversi dalla SIAE e le entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore devono disporre dei seguenti **requisiti**:

a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'UE che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;

b) rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;

c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del Capo II dello stesso d.lgs. (v. *infra*). Tale requisito non si applica, in base all'art. 3, co. 2, alle entità di gestione indipendente;

d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi:

1) l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;

2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del [codice civile](#);

3) la redazione del bilancio ai sensi del [Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile](#).

I requisiti di cui alle lettere b), c) e d), numero 3), si applicano anche alla SIAE.

In applicazione dello stesso art. 8, le modalità per accertare il possesso dei requisiti sono state definite con [Regolamento sull'esercizio delle competenze di cui al d.lgs. 35/2017](#), approvato dall'AGCOM con delibera n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017.

Infine, ai sensi dell'[art. 40, co. 3, del medesimo d.lgs. 35/2017](#), l'AGCOM pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio delle attività e che risultano in possesso dei medesimi requisiti, nonché l'elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso degli stessi.

[Qui](#) l'elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti in possesso dei requisiti di cui all'[art. 8 del d.lgs. 35/2017](#), aggiornato al 3 giugno 2019.

Nell'elenco delle imprese che svolgono l'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore è inserito anche il [Nuovo IMAIE](#), istituito con l'[art. 7 del D.L. 64/2010 \(L. 100/2010\)](#), dopo la liquidazione dell'IMAIE, dichiarato **estinto** con [decreto del Prefetto di Roma n. 33961/606/2009](#) del 30 aprile 2009 per incapacità di raggiungere gli scopi per i quali era stato costituito, a seguito delle particolari criticità emerse con riferimento alla gestione dell'Istituto evidenziate, in particolare, dalla relazione del collegio dei revisori dell'ente datata 17 settembre 2008 ed allegata al decreto di estinzione.

La SIAE

La natura giuridica della [SIAE](#) e il regime applicabile alle attività di relativa competenza sono stati ridefiniti, da ultimo, con [L. 2/2008](#).

In primo luogo, la Società è stata qualificata "**ente pubblico economico** a base associativa".

Per le **funzioni** della SIAE, la [L. 2/2008](#) ha rinviato a quanto indicato nella [L. 633/1941](#), disponendo, al contempo, che la stessa società esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e che può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici e privati. La SIAE, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.

L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di **diritto privato**. Tutte le **controversie** concernenti le attività dell'ente, incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla **giurisdizione ordinaria**, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.

La **vigilanza** sulla SIAE è esercitata dal MIBACT, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

Lo [Statuto](#) della SIAE è stato approvato, da ultimo, con [DPCM 16 marzo 2018](#).

Il [Regolamento generale](#) della SIAE è stato approvato con delibera commissariale del 21 febbraio 2013 e modificato, da ultimo, con delibera del Consiglio di gestione del 9 marzo 2020.

In materia, si ricorda che, nel corso della XVI legislatura, la **VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera** ha approfondito, dapprima in sede di audizioni informali, alcune questioni inerenti alla gestione della SIAE. Successivamente, il 15 febbraio 2012 ha deliberato lo svolgimento di un'**indagine conoscitiva** sull'applicazione della [L. 2/2008](#), con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società (che, in quel frangente, era in stato di commissariamento, disposto con [DPR 9 marzo 2011](#)).

Qui il [documento conclusivo approvato dalla Commissione](#) il 26 luglio 2012.

A sua volta, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (**AGCM**), con [delibera del 25 settembre 2018](#), ha riscontrato che la SIAE aveva posto in essere, almeno dal 1° gennaio 2012, un **abuso di posizione dominante** contrario all'art. 102 TFUE, riconducibile a un'unica e complessa strategia escludente dei concorrenti nei mercati relativi ai servizi di intermediazione dei diritti d'autore e del servizio di tutela dal plagio e consistente nell'imposizione di vincoli nell'offerta di servizi diversi nella gestione dei diritti d'autore, di vincoli nell'offerta di servizi di gestione dei

diritti d'autore e il servizio di tutela dal plagio, di vincoli nella gestione dei diritti di autori non iscritti alla SIAE nonché di ostacoli ai concorrenti nel rilascio di licenze ad emittenti TV e nella gestione di repertori di aventi diritto stranieri. Aveva conseguentemente invitato la SIAE a porre immediatamente fine ai riscontrati comportamenti distorsivi della concorrenza e ad astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi, disponendo che la Società doveva dare comunicazione all'AGCM delle iniziative poste in essere per ottemperare a quanto richiesto, trasmettendo specifica relazione scritta. Infine, aveva disposto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria simbolica.

Contenuto

Soggetti autorizzati all'attività di intermediazione dei diritti d'autore

Sia l'**A.C. 1305**, sia l'**A.C. 1735**, estendono anche alle **entità di gestione indipendente** la possibilità di svolgere attività di intermediazione dei **diritti d'autore**, richiamando esplicitamente la **libera concorrenza** (A.C. **1305**, art. 1, co. 1, lett. *n*), nn. 1 e 3); A.C. **1735**, art. 1, co. 1, lett. *b*)).

Nel quadro della liberalizzazione, l'**A.C. 1735** dispone, in particolare, che:

- la **SIAE** esercita le attività di intermediazione per conto dei propri associati o mandanti nonché, in virtù di una **presunzione legale di rappresentanza**, anche per conto degli aventi diritto non iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente. A tal fine, novella l'**art. 180 della L. 633/1941**, inserendo un ottavo comma (art. 3, co. 1, lett. *c*), n. 5);
- nel caso di un'**opera creata con il contributo di più autori** – con riferimento alla quale il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori (ex **art. 10, L. 633/1941**) –, **ciascun autore ha il diritto di affidare la gestione dei propri diritti a un soggetto diverso** da quello scelto dagli altri autori. A tal fine, introduce l'art. 10-*bis* nella **L. 633/1941** (art. 3, co. 1, lett. *a*));
- la **SIAE non può rifiutare il mandato da altri organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente** legittimati all'intermediazione del diritto d'autore. Il mandato:
 - è stipulato sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
 - può essere limitato a una o più delle categorie di diritti di cui al **d.lgs. 35/2017**;
 - ripartisce fra la stessa SIAE e i soggetti che conferiscono il mandato le provvigioni dovute dagli aventi diritto, in modo che le stesse non siano duplicate.

Nel caso di **mancato accordo**, i criteri essenziali del mandato sono stabiliti, su istanza della parte più diligente, dall'**AGCOM**, che tiene conto degli standard internazionali, ove applicabili, nonché in ogni caso, di alcune categorie di diritti. Si tratta di:

- diritto di **pubblica esecuzione** e diritto di comunicazione al pubblico effettuata con qualsiasi mezzo;
- diritto di **registrazione**, di **riproduzione** e di messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- diritti relativi al **noleggio** e al **prestito** degli esemplari dell'opera fissata su qualsiasi supporto riproduttore di suoni, voci, immagini;
- diritti di sfruttamento che in futuro possano derivare dallo sviluppo tecnico o da una modifica della legislazione.

Sui diritti citati, si veda il par. Cenni al quadro normativo.

A tali fini, inserisce l'art. 180-*ter* nella **L. 633/1941** (art. 3, co. 1, lett. *d*)).

Requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore

Quanto ai **requisiti** dei soggetti che intendono svolgere l'attività di intermediazione dei diritti d'autore, l'**A.C. 1735** fa innanzitutto salve le disposizioni di cui al **d.lgs. 35/2017**, disponendo, in particolare, che sia assicurato il rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dello stesso. A tal fine, introduce un nono comma nell'**art. 180 della L. 633/1941** (art. 3, co. 1, lett. *c*), n. 5, capoverso nono comma, lett. *g*)).

Oltre a quanto già ricordato, l'art. 4 del **d.lgs. 35/2017** sancisce il principio secondo cui gli **organismi di gestione collettiva** agiscono nell'**interesse dei titolari dei diritti** che rappresentano, senza imporre loro obblighi non oggettivamente necessari per la protezione dei loro diritti e interessi, nonché per la gestione efficace di questi ultimi. L'organismo di gestione collettiva scelto è obbligato ad assumere la gestione affidatagli, se questa rientra nel proprio ambito di attività e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla. Prima di assumere la gestione, l'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente devono fornire ai titolari dei diritti le **informazioni** specificamente indicate, fra le quali quelle relative alle spese di gestione.

I titolari dei diritti hanno il **diritto di revocare** l'affidamento dell'attività di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso tra 4 e 6 mesi. Tale diritto non può essere subordinato ad alcuna condizione.

Inoltre, entrambe le proposte di legge elencano gli ulteriori obblighi – in alcuni casi, coincidenti o comunque raffrontabili, in altri, diversi – cui sono tenuti gli intermediari. Tuttavia, mentre l'**A.C. 1735** riferisce, di norma, tali requisiti sia agli organismi di gestione collettiva, sia alle entità di gestione indipendente - anche superando alcune differenze previste fra le due categorie di soggetti dal **d.lgs. 35/2017** - l'**A.C. 1305** li riferisce unicamente alle entità di gestione indipendente.

Preliminarmente, si valuti l'opportunità di operare novellando il [d.lgs. 35/2017](#), al fine di superare un quadro normativo estremamente frammentato.

In particolare, si tratta, di:

- non svolgere **attività editoriale o attività di acquisto e rivendita**, in qualunque forma, diretta o indiretta, anche in misura non prevalente, dei diritti sulle opere d'autore, ovvero attività concernenti la **realizzazione di progetti di musica per la vendita al dettaglio**, compresa la creazione di liste di brani musicali personalizzate (A.C. [1735](#), art. 3, co. 1, lett. c), n. 2, che a tal fine novella l'[art. 180 della L. 633/1941](#));
- assicurare la **trasparenza** mediante la pubblicazione, nel proprio sito internet, dello **statuto**, indicando i soggetti ai quali sono attribuiti gli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e revisione, e del valore economico dei diritti amministrati e del bilancio d'esercizio. Al riguardo, l'A.C. [1735](#) contiene anche l'obbligo di assicurare la pubblicazione delle **condizioni di adesione** e di mandato (A.C. [1305](#), art. 2, co. 1, lett. a); A.C. [1735](#), art. 3, co. 1, lett. c), n. 5, capoverso nono comma, lett. a), che a tal fine novella l'[art. 180 della L. 633/1941](#)).

In base all'art. 26 del [d.lgs. 35/2017](#), gli **organismi di gestione collettiva** – e, in virtù dell'art. 3, co. 2, del medesimo d.lgs., anche le **entità di gestione indipendente** – rendono pubblici, tra l'altro, mantenendoli aggiornati sul proprio sito internet: **statuto**; **condizioni di adesione** e condizioni di ritiro dell'autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto; contratti standard per la concessione di licenze e tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni; politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti; politica generale relativa alle spese di gestione; politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi; elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi; politica generale sull'utilizzo di importi non distribuibili; procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili;

- istituire la propria **sede legale** nel territorio italiano, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea (A.C. [1305](#), art. 2, co. 1, lett. b)); A.C. [1735](#), art. 3, co. 1, lett. c), n. 5, capoverso nono comma, lett. b), che a tal fine novella l'[art. 180 della L. 633/1941](#));
- mantenere almeno una **sede operativa** attiva nel territorio italiano (A.C. [1305](#), art. 2, co. 1, lett. c); A.C. [1735](#), art. 3, co. 1, lett. c), n. 5, capoverso nono comma, lett. c), che a tal fine novella l'[art. 180 della L. 633/1941](#));
- prevedere e mantenere un **patrimonio** netto minimo non inferiore a € 100.000 interamente versati (A.C. [1305](#), art. 2, co. 1, lett. d)), ovvero un **capitale sociale** minimo non inferiore a € 300.000 interamente versati (A.C. [1735](#), art. 3, co. 1, lett. c), n. 5, capoverso nono comma, lett. d), che a tal fine novella l'[art. 180 della L. 633/1941](#));
- adottare un modello di **organizzazione**, di gestione e di controllo **conforme alle disposizioni del d.lgs. 231/2001**, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (A.C. [1305](#), art. 2, co. 1, lett. e); A.C. [1735](#), art. 3, co. 1, lett. c), n. 5, capoverso nono comma, lett. e), che a tal fine novella l'[art. 180 della L. 633/1941](#)).

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il [d.lgs. 231/2001](#) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti, sotto forma di obbligo di pagamento di una sanzione pecuniaria, quando specifici reati siano commessi da soggetti appartenenti allo stesso ente e nel suo interesse. In particolare, l'art. 6 ha disciplinato un modello aziendale volto ad evitare, o quantomeno a ridurre, la possibilità che siano commessi reati da parte dei vertici dell'ente o di coloro che sono ad essi sottoposti, idoneo così a sollevare l'ente dalla propria responsabilità amministrativa. Nello specifico, ha stabilito che, nel caso del rapporto di rappresentanza, la persona giuridica può andare esente da responsabilità solo se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad impedire la commissione di delitti ed in particolare se viene provato che:

- sono stati adottati ed applicati prima della commissione del reato **efficaci modelli di organizzazione e di gestione**, idonei a impedire la commissione dei reati;
- è stato **istituito all'interno dell'ente**, allo scopo di garantire la massima efficienza dei modelli organizzativi, un **apposito organismo di controllo, dotato di piena autonomia di iniziativa nell'attività di supervisione**;
- i soggetti collocati in posizione apicale hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli preventivi;
- non si sono verificate omissioni o negligenze nell'operato dell'organo di controllo.

Inoltre, indica i caratteri che devono possedere i modelli organizzativi dell'ente per poterlo esonerare da responsabilità. In proposito, in primo luogo **tali modelli di organizzazione e di gestione della società dovranno tener conto della natura e delle caratteristiche dell'ente, delle sue dimensioni e delle peculiarità dell'attività svolta** ed in ogni caso, devono rispondere alle seguenti **esigenze**:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A sua volta, la [L. 179/2017](#), tesa a **tutelare i lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denunciino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro**, integrando l'[art. 6 del d.lgs. 231/2001](#), ha ulteriormente specificato che i modelli organizzativi dell'ente devono altresì contemplare:

- specifici canali che consentano a coloro che dirigono l'ente, o che vi lavorano, di poter presentare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. I canali di segnalazione devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- canali alternativi di segnalazione, anche informatici, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee (sorrette da relative sanzioni disciplinari) per tutelare l'identità del segnalante e mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione;
- il divieto (sorretto da relative sanzioni disciplinari) di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante.

Infine, lo stesso [art. 6 del d.lgs. 231/2001](#) ha previsto, a sostegno degli enti e soprattutto delle piccole imprese, che i modelli organizzativi possono essere adottati sulla base di **codici di comportamento** redatti dalle associazioni di categoria, da comunicare preventivamente al Ministero della giustizia, affinché questo possa validarne l'idoneità a prevenire i reati; inoltre, negli enti più piccoli, il legislatore consente che le funzioni di vigilanza sui modelli e di loro aggiornamento sono attribuite allo stesso organo dirigenziale, senza bisogno di creare un organismo autonomo. Nelle società di capitali, tale funzione può essere assolta invece dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo della gestione.

Si ricorda, infine, che l'organizzazione degli **organismi di gestione collettiva** è disciplinata dagli artt. da 9 a 13 del [d.lgs. 35/2017](#). In particolare, in base all'art. 9, gli **organismi** degli organismi di gestione collettiva sono: assemblea generale dei membri, organo di sorveglianza, organo di amministrazione, organo di controllo contabile. Con particolare riguardo all'organo di sorveglianza – che, ai sensi dell'art. 11, è tenuto ad assicurare il controllo e il monitoraggio costanti delle attività dei soggetti titolari degli organismi di gestione collettiva, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea generale dei membri, in particolare, sull'attuazione delle politiche generali –, si dispone che, fermo restando quanto previsto dal [d.lgs. 231/2001](#), lo stesso è composto in modo tale da assicurare una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri dell'organismo di gestione collettiva.

Tali disposizioni **non si applicano** – in virtù dell'art. 3, co. 2, del medesimo d.lgs. – alle **entità di gestione indipendente**;

- rispettare criteri di trasparenza, pubblicità, **parità di trattamento e non discriminazione** nei confronti dei titolari dei diritti, con particolare riguardo alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei proventi nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei medesimi titolari. Ai criteri indicati, l'A.C. [1305](#) aggiunge il rispetto del criterio di **equità** (A.C. [1305](#), art. 2, co. 1, lett. f); A.C. [1735](#), art. 3, co. 1, lett. c), n. 5, capoverso nono comma, lett. f), che a tal fine novella l'[art. 180 della L. 633/1941](#));
- assicurare che le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso garantiscano ai titolari dei medesimi diritti un'**adeguata remunerazione** e siano ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito (A.C. [1735](#), art. 3, co. 1, lett. c), n. 5, capoverso nono comma, lett. h), che a tal fine novella l'[art. 180 della L. 633/1941](#)).

Si tratta esattamente di quanto già previsto – esclusivamente, però, per gli organismi di gestione collettiva e non anche, in virtù dell'art. 3, co. 2, delle entità di gestione indipendente - dall'art. 22, co. 4, del [d.lgs. 35/2017](#), che precisa anche che l'organismo di gestione collettiva informa gli utilizzatori interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe;

- garantire che i titolari dei diritti possano costantemente **verificare**, tramite agevoli procedure informatiche, l'importo dei proventi acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dall'entità di gestione indipendente (A.C. [1305](#), art. 2, co. 1, lett. i); A.C. [1735](#), art. 3, co. 1, lett. c), n. 5, capoverso nono comma, lett. i), che a tal fine novella l'[art. 180 della L. 633/1941](#)).

In questo caso, l'A.C. [1735](#) non fa riferimento anche agli organismi di gestione collettiva.

Si valuti l'opportunità di un chiarimento;

- procedere, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative, approvate singolarmente per ciascun caso da parte del consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti entro **3 mesi** dalla fine del semestre solare (A.C. [1305](#), art. 2, co. 1, lett. l)), ovvero **entro 9 mesi** dalla fine dell'esercizio finanziario (A.C. [1735](#), art. 3, co. 1, lett. c), n. 5, capoverso nono comma, lett. l)), che a tal fine novella l'[art. 180 della L. 633/1941](#)), nel corso del quale sono stati riscossi tali proventi.

In base all'art. 17 del [d.lgs. 35/2017](#), gli **organismi di gestione collettiva** procedono alla distribuzione e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari dei diritti celermente, sulla base di criteri di economicità e in modo quanto più possibile analitico, in rapporto alle singole utilizzazioni di opere. La distribuzione deve avvenire in ogni caso non oltre 9 mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile rispettare il suddetto termine per ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti o dei titolari dei diritti o all'attribuzione delle opere e di altri materiali protetti ai rispettivi titolari. Se il termine per la distribuzione non può essere rispettato, gli importi dovuti ai titolari dei diritti sono tenuti separati nella contabilità degli organismi di gestione collettiva.

Tali disposizioni **non si applicano** – in virtù dell'art. 3, co. 2, del medesimo d.lgs. – alle **entità di gestione indipendente**;

- affidare la **revisione legale** a una società iscritta nel Registro dei revisori legali (di cui al [d.lgs. 39/2010](#)) (A.C. [1305](#), art. 2, co. 1, lett. n); A.C. [1735](#), art. 3, co. 1, lett. c), n. 5, capoverso nono comma, lett. m), che a tal fine novella l'[art. 180 della L. 633/1941](#)).

In base all'art. 13 del [d.lgs. 35/2017](#), il controllo contabile degli **organismi di gestione collettiva** è affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, ed è disciplinato con le

modalità ed ai sensi del [codice civile](#) e delle altre leggi applicabili.

Tali disposizioni **non si applicano** – in virtù dell'art. 3, co. 2, del medesimo d.lgs. – alle **entità di gestione indipendente**;

- contribuire alla creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE: v. *infra*) di una **banca dati** informatica, liberamente accessibile e periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi (A.C. [1305](#), art. 2, co. 1, lett. g));
- assicurare procedure che consentano la **libera contrattazione**, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali (A.C. [1305](#), art. 2, co. 1, lett. h));
- costituire, anche congiuntamente, un sistema volto a **contrastare l'illecita diffusione di opere dell'ingegno** attraverso reti telematiche e digitali, in grado di segnalare automaticamente e immediatamente l'utilizzo di opere tutelate e di consentire l'immediata identificazione e la successiva rimozione delle opere stesse (A.C. [1305](#), art. 2, co. 1, lett. m));
- **segnalare l'inizio dell'attività**, mediante SCIA ([art. 19, L. 241/1990](#)), al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica nel proprio sito internet quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (A.C. [1305](#), art. 2, co. 1, lett. o)).

Relativamente alla **verifica dei requisiti** previsti, l'A.C. [1735](#) stabilisce che la stessa spetta all'**AGCOM**, che deve pubblicare nel proprio sito internet, **con efficacia di pubblicità legale**, l'elenco costantemente aggiornato dei soggetti che ne risultano in possesso. A tal fine, introduce un decimo comma nell'[art. 180 della L. 633/1941](#) (art. 3, co. 1, lett. c), n. 5, capoverso decimo comma).

Si tratta, come si è visto, di quanto già prevede l'[art. 40, co. 3, del d.lgs. 35/2017](#), che, tuttavia, non fa riferimento all'efficacia di pubblicità legale.

Anche per tale aspetto, si valuti, pertanto, l'opportunità di novellare il [d.lgs. 35/2017](#).

Dispone, inoltre, che tali disposizioni si applicano anche con riguardo agli organi in carica al momento dell'entrata in vigore della legge (art. 5, co. 1, secondo periodo).

A sua volta, l'A.C. [1305](#), da un lato, sopprime il citato [art. 40, co. 3, del d.lgs. 35/2017](#) (art. 4, co. 1, lett. b)); dall'altro, stabilisce che la già citata AGAE (v. *infra*) cura la **tenuta e la pubblicazione** nel proprio sito internet del **registro** degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, nonché l'elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nel registro e ogni altra comunicazione di pertinenza.

L'**iscrizione nel registro** è **obbligatoria** ai fini dello svolgimento delle attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente (art. 3, co. 1, lett. b), capoverso co. 1-*bis*, lett. g)).

Ripartizione dei proventi derivanti dall'esercizio del diritto d'autore

Relativamente alla **ripartizione dei proventi**, l'A.C. [1305](#) elimina il riferimento specifico al **regolamento**, cui la norma vigente demanda, come si è visto, la definizione dei limiti e delle modalità di riparto. A tal fine, sopprime, infatti, il [secondo periodo del quinto comma dell'art. 180 della L. 633/1941](#). Non è specificato, tuttavia, con quale atto si dovrà provvedere (art. 1, co. 1, lett. n), n. 4).

Si valuti l'opportunità di un chiarimento.

L'A.C. [1735](#), invece, dispone che i **proventi non distribuibili** sono utilizzati ai sensi dell'[art. 19 del d.lgs. 35/2017](#), nonché per il **sostegno dell'attività di giovani e di soggetti in condizione di grave disagio**. A tal fine, novella l'[art. 180 della L. 633/1941](#), introducendovi un ottavo comma (art. 3, co. 1, lett. c), n. 5).

L'art. 19 del [d.lgs. 35/2017](#) dispone che gli importi dovuti ai titolari dei diritti sono considerati **non distribuibili** trascorsi **3 anni** dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure per l'**identificazione** e la localizzazione **dei titolari**. Gli importi non distribuibili sono **utilizzati** in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio esclusivo dei titolari dei diritti, secondo le deliberazioni dell'assemblea generale dei membri o dell'assemblea dei delegati, fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare gli importi nel termine di **prescrizione di quattro anni** dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione.

Con riferimento all'ipotesi in cui i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo alla percezione di **proventi in paesi stranieri** in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ma i titolari di tali diritti, per qualsiasi motivo, non provvedono alla percezione di tali proventi, le proposte di legge recano previsioni diverse.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'**art. 180**, sesto comma, della [L. 633/1941](#) dispone che quando i diritti

di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di **cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica**, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità, è conferito alla SIAE il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o aventi causa.

Il settimo comma prevede che tali proventi riscossi dalla SIAE, detratte le spese di riscossione, sono tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, sono versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti (poi soppressa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369), per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

In particolare, l'**A.C. 1305** estende l'applicazione della disciplina anche ai cittadini italiani che non abbiano il domicilio o la residenza nella Repubblica. Inoltre, stabilisce che, trascorso un anno dalla loro esigibilità, il **potere di esercitare i diritti** per conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o aventi causa è conferito agli **organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente** cui il titolare ha conferito la gestione dei propri diritti (e non più esclusivamente alla SIAE) e che tali proventi, detratte le spese di riscossione, sono **versati** agli aventi diritto **entro** il termine di **3 mesi** dalla riscossione. A tal fine, novella l'art. 180, sesto e settimo comma, della [L. 633/1941](#) (art. 1, co. 1, lett. n), nn. 5) e 6).

L'**A.C. 1735**, invece, prevede solo che, trascorsi 3 anni dalla riscossione operata dalla SIAE senza che gli aventi diritto abbiano reclamato tali proventi, gli stessi sono **considerati non distribuibili** ai sensi del già citato [art. 19 del d.lgs. 35/2017](#). A tal fine, novella l'[art. 180, settimo comma, della L. 633/1941](#) (art. 3, co. 1, lett. c), n. 4).

In tal caso, tuttavia – a differenza di quanto lo stesso A.C. dispone nell'[ottavo comma dell'art. 180 della L. 633/1941](#) – non si prevede esplicitamente che tali proventi sono utilizzati anche per il sostegno dell'attività di giovani e di soggetti in condizione di grave disagio.

Si valuti, dunque, l'opportunità di un chiarimento.

Ridefinizione della natura e delle competenze della SIAE

L'**A.C. 1305** dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la Società italiana autori ed editori (SIAE) **cessa di essere un ente pubblico economico** e può trasformare la propria forma giuridica conformemente alle proprie peculiari esigenze.

Conseguentemente, dispone che, con **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto un **arbitrato** volto alla ricognizione della provenienza del **patrimonio immobiliare** della SIAE. Ciò è finalizzato a disporre, con successivo **decreto** degli stessi Ministri, la liquidazione dei residui passivi e la **vendita** degli immobili di proprietà dell'ente suddetto che all'esito dell'arbitrato saranno individuati quali di proprietà dello Stato, ad esclusione del patrimonio ad alto valore artistico-culturale, che viene direttamente trasferito al MIBACT.

[Qui](#) informazioni sul patrimonio immobiliare SIAE.

I proventi delle vendite confluiscono in un apposito **fondo** istituito con un terzo **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e finalizzato alla promozione, alla formazione e alla diffusione della cultura musicale, artistica, editoriale e delle attività ad essa connesse, nonché alla realizzazione di iniziative volte alla tutela e al sostegno del patrimonio creativo non remunerativo.

A tali fini, si introduce nell'[art. 1 della L. 2/2008](#) i nuovi commi 4-*octies* e 4-*novies* (art. 3, co. 1, lett. f)).

Inoltre, entrambe le proposte di legge ridefiniscono le **competenze** della stessa SIAE, **attribuendo ad altri** soggetti alcuni compiti in materia di tutela dei **diritti d'autore**.

L'**A.C. 1735** evidenzia, in particolare, che il riordino delle competenze è operato al fine di **prevenire abusi di posizione dominante** e potenziali comportamenti lesivi della **concorrenza** (art. 1, co. 1, lett. a)).

Più nello specifico, entrambe le proposte di legge:

- con riferimento alla previsione – di cui all'[art. 15, terzo comma, della L. 633/1941](#) – in base alla quale (ai fini della determinazione del diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera) non è considerata **pubblica** la **recitazione delle opere letterarie** effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di **musei, archivi e biblioteche pubblici** ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, individuati in base a protocolli di intesa fra la SIAE e il MIBACT, dispongono – novellando l'art. 15 citato – che gli stessi sono individuati (direttamente) dal MIBACT (A.C. [1305](#), art. 1, co. 1, lett. a); A.C. [1735](#), art. 2, co. 1, lett. a));
- con riferimento alla previsione – di cui all'art. 15-*bis* della [L. 633/1941](#) – in base alla quale la misura del **compenso ridotto** spettante all'autore per esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni dell'opera nella sede di **centri di assistenza** o di organizzazioni di volontariato è individuata sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate o, in mancanza, con DPCM da emanare sentito il Ministro dell'interno, dispongono – novellando l'art. 15-*bis* citato – che la stessa è individuata

(direttamente) con DPCM, da emanare sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (A.C. [1305](#), art. 1, co. 1, lett. b); art. 1735, art. 2, co. 1, lett. b));

- con riferimento alla previsione – recata dall'[art. 58 della L. 633/1941](#) – in base alla quale la misura dell'**equo compenso spettante all'autore** per l'esecuzione di **opere radiodiffuse in pubblici esercizi** a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori è determinata periodicamente d'accordo fra la SIAE e la rappresentanza della associazione sindacale competente, dispongono – novellando l'art. 58 citato – che la stessa è determinata attraverso la libera contrattazione tra gli organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendente e la rappresentanza della associazione sindacale competente (A.C. [1305](#), art. 1, co. 1, lett. c); A.C. [1735](#), art. 2, co. 1, lett. c)).

Inoltre, entrambe le proposte di legge intervengono, ma con previsioni differenti, in materia di competenze relative ai **compensi** dovuti agli autori ed agli editori per la **riproduzione per uso personale delle opere dell'ingegno pubblicate** o delle **opere esistenti nelle biblioteche pubbliche**.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'**art. 68**, quarto comma, della [L. 633/1941](#) dispone che i responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un **compenso** agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per **uso personale**. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

A sua volta, il quinto comma dispone che le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle **biblioteche pubbliche**, fatte all'interno delle stesse, possono essere effettuate liberamente (nei limiti – tranne che per le opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato – stabiliti dal co. 3, ossia, il 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali) con corresponsione di un **compenso** in forma forfetaria a favore degli aventi diritto. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche.

A sua volta, l'**art. 181-ter** dispone che i compensi di cui al quarto e al quinto comma dell'art. 68 sono **riscossi e ripartiti**, al netto di una provvigione, **dalla SIAE**. In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con **DPCM**, sentite le parti interessate e il comitato consultivo permanente per il diritto di autore (di cui all'art. 190). La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con DPCM, sentito il medesimo comitato consultivo permanente, in base ad apposite convenzioni.

In particolare, l'**A.C. 1305** – novellando l'art. 181-ter della [L. 633/1941](#) – dispone che i **compensi** dovuti sono riscossi dagli **enti di gestione collettiva** e dalle **entità di gestione indipendente** sulla base di apposite convenzioni (e non più dalla SIAE). Conseguentemente, sostituisce il riferimento alla SIAE con quello agli enti di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente, per le restanti previsioni dell'art. 181-ter citato (art. 1, co. 1, lett. r).

Ancora – novellando l'[art. 68, quarto comma, terzo periodo, della L. 633/1941](#) – elimina la possibilità di derogare (tramite accordo tra SIAE e associazioni delle categorie interessate) alla disposizione che stabilisce la misura minima del **compenso** dovuto agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno dai **responsabili dei centri copia** per le riproduzioni per uso personale delle stesse opere dell'ingegno (art. 1, co. 1, lett. d).

Nello stesso ambito, invece, l'**A.C. 1735** – sempre novellando l'art. 181-ter della [L. 633/1941](#) – dispone che la misura e le modalità di pagamento dei suddetti compensi, in mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, sono determinate con **decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo** (anziché con DPCM) e che la ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con decreto dello stesso Ministro (anziché con DPCM), sempre sentito il comitato consultivo per il diritto d'autore e sempre in base ad apposite convenzioni (art. 2, co. 1, lett. l)).

Inoltre, entrambe le proposte di legge intervengono – con previsioni differenti – sul disposto dell'[art. 180, terzo comma, della L. 633/1941](#), in base al quale l'**attività della SIAE nei paesi stranieri** in cui essa ha una rappresentanza organizzata si esercita secondo le norme stabilite dal regolamento.

In particolare, l'**A.C. 1735** sopprime tale disposizione (art. 3, co. 1, lett. c), n. 2).

L'**A.C. 1305**, invece, sostituisce il riferimento alla SIAE con quello agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente, senza tuttavia modificare conseguentemente il riferimento alla "rappresentanza organizzata" (evidentemente, della SIAE) (art. 1, co. 1, lett. n), n. 2).

E' opportuno, dunque, un chiarimento.

Infine, le due proposte di legge intervengono su ulteriori, differenti, ambiti.

In particolare, l'**A.C. 1735**:

- dispone che la misura del **compenso** da corrispondere agli **artisti interpreti o esecutori** e al **produttore del fonogramma** utilizzato, per esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni dell'opera nella sede di **centri di assistenza** o di organizzazioni di volontariato, è determinata con **DPCM**, da emanare sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. A tal fine, inserisce il co. 2-*bis* nell'art. 73-*bis* della [L. 633/1941](#) (art. 2, co. 1, lett. d)).

L'[art. 73 della L. 633/1941](#) dispone che il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, hanno diritto ad un **compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro** dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'[art. 3, co. 2, del DPCM 19 dicembre 2012](#), alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato.

A sua volta, l'[art. 73-bis](#) prevede – per quanto non già ricordato – che gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso **anche quando l'utilizzazione** di cui all'[art. 73](#) è **effettuata senza scopo di lucro**;

- attribuisce al Ministero dello sviluppo economico (invece che alla SIAE) la tenuta del **registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore** (in cui sono registrati il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma). A tal fine, novella l'[art. 103, terzo comma, della L. 633/1941](#) (art. 2, co. 1, lett. e));
- stabilisce che la **ripartizione** tra gli aventi diritto del **Fondo per il diritto di prestito pubblico** – istituito presso il MIBACT, e finalizzato ad assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici – non spetta più alla SIAE e, conseguentemente, sopprime la previsione in base alla quale, per l'attività di ripartizione, alla SIAE spetta una provvigione. A tal fine, novella l'[art. 2, co. 132, del D.L. 262/2006 \(L. 286/2006\)](#) (art. 2, co. 2).

In particolare, l'[art. 2, co. 132, del D.L. 262/2006 \(L. 286/2006\)](#) dispone che il Fondo citato è ripartito tra gli aventi diritto dalla SIAE, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentite la Conferenza Stato-regioni e le associazioni di categoria interessate, e che per tale attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del medesimo Ministro, a valere sulle risorse del Fondo.

A seguito di tale previsione, dunque, si intenderebbe che il Fondo sarà ripartito dallo stesso MIBACT.

Si valuti, comunque, l'opportunità di una esplicitazione al riguardo.

A sua volta, l'**A.C. 1305**:

- stabilisce – novellando l'[art. 116, secondo comma, della L. 633/1941](#) – che, dopo la morte dell'autore, l'**amministrazione dei diritti** di utilizzazione dell'opera – qualora tali diritti siano in comunione tra i coeredi e gli stessi trascurino la nomina dell'amministratore o non si accordino sulla medesima entro un anno dall'apertura della successione – è conferita all'**organismo di gestione collettiva** ovvero all'**entità di gestione indipendente** dei diritti d'autore con cui il titolare del diritto aveva stipulato un contratto (e non alla SIAE). Non modifica, tuttavia, la disposizione citata nella parte in cui la stessa stabilisce che a ciò si procede con decreto del Tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su **ricorso** di uno dei coeredi o "della società medesima".

Si valuti l'opportunità di adeguare conseguentemente la parte della disposizione citata in cui si fa riferimento solo alla SIAE.

Dispone, inoltre, che i singoli enti provvedono, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, ad accordarsi o a stipulare un **nuovo contratto** con i coeredi o con gli amministratori nominati (art. 1, co. 1, lett. g)).

L'[art. 115 della L. 633/1941](#) stabilisce che, dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per tre anni dalla morte medesima, salvo che l'Autorità giudiziaria, su istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio. Decorso il periodo indicato, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata.

In base all'[art. 116](#), l'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi o a persona estranea alla successione. Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla SIAE, con decreto del Tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o della società medesima.

La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore;

- dispone che il **compenso** dovuto all'**autore delle opere d'arte e di manoscritti** sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima deve essere **versato** agli organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendente (e non più alla SIAE). A tal fine, novella l'[art. 152 della L. 633/1941](#) (art. 1, co. 1, lett. h)).

In base all'[art. 144 della L. 633/1941](#), gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un **compenso** sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore (ossia, di ogni vendita comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte).

A sua volta, l'[art. 152](#) stabilisce che, fermo restando che tale compenso è a carico del venditore, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla SIAE, è a carico dei soggetti che effettuano la vendita. In ogni caso, i soggetti intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto;

stabilisce che il **diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo** è esercitato: dai titolari dei diritti d'autore, esclusivamente attraverso gli **organismi di gestione collettiva** e le **entità di gestione indipendente** (e non più esclusivamente attraverso la SIAE); dai titolari dei diritti connessi, attraverso l'**IMAIE – *rectius***: il **nuovo IMAIE** – ed eventualmente attraverso altre **società di gestione collettiva** appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi (e non più esclusivamente attraverso la SIAE, che agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con il nuovo IMAIE o eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi). A tal fine, novella l'art. 180-*bis* della [L. 633/1941](#) (art. 1, co. 1, lett. o);

- dispone che – in luogo del presidente della SIAE – fanno parte del **comitato consultivo permanente per il diritto di autore** costituito presso il MIBACT (di cui all'art. 190) i presidenti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente presenti sul mercato. A tal fine, novella l'art. 191, primo comma, lett. g), della [L. 633/1941](#) (art. 1, co. 1, lett. t));
- sopprime l'[art. 41, co. 4, del d.lgs. 35/2017](#), in base al quale, in caso di inosservanza di alcuni degli obblighi previsti dallo stesso d.lgs., alla **SIAE** si applicano esclusivamente le **sanzioni amministrative pecuniarie** (e non anche le sanzioni interdittive che prevedono, nei casi di particolare gravità, la sospensione dell'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente ovvero la cessazione dell'attività), ferma restando la possibilità di nominare commissari straordinari di Governo (art. 4, co. 1, lett. b)).

Ulteriori compiti attribuiti attualmente alla SIAE sono inoltre attribuiti dall'**A.C. 1305** all'**AGAE** (v. *infra*).

Abolizione del contrassegno SIAE

Sia l'**A.C. 1305** (art. 1, co. 1, lett. q)) che l'**A.C. 1735** (art. 2, co. 1, lett. i)), abrogano l'art. 181-*bis* della [L. 633/1941](#), che prevede l'apposizione del **contrassegno** della SIAE su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla stessa legge, destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

Al riguardo, si ricorda, più nel dettaglio, che – in virtù dell'[art. 181 della L. 633/1941](#), che stabilisce che la SIAE può assumere per conto dello Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti – il citato art. 181-*bis*, introdotto dall'[art. 10, co. 1, della L. 248/2000](#), prevede che la **SIAE** appone un **contrassegno** (c.d. bollino SIAE) su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni **supporto** contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di **opere** o di parti di opere tra quelle protette dalla stessa legge, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Il contrassegno è apposto sui supporti ai soli fini della **tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno**, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. L'**apposizione materiale del contrassegno** può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. La definizione di tempi, caratteristiche e collocazione del contrassegno è stata demandata ad un DPCM.

E', pertanto, dapprima intervenuto il [DPCM 338/2001](#), poi modificato dal [DPCM 296/2002](#).

Successivamente, con [sentenza 8 novembre 2007 \(causa C-20/05\)](#), la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** – richiamando la [Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998](#) (come modificata dalla [Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998](#)), che prevede una **procedura d'informazione** nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione – ha fatto presente che le disposizioni sopra citate, in quanto sussumibili nella categoria delle "regole tecniche", non potevano essere fatte valere nei confronti dei privati, in quanto non era intervenuta la **preventiva notificazione alla Commissione**.

In seguito, è stato dunque emanato il [DPCM 31/2009](#), previamente **notificato alla Commissione europea** (procedimento di notifica n. 2008/0162/I, avviato, allo stato di progetto, in data 23 aprile 2008: cfr. [Comunicato del Ministero per i beni e le attività culturali](#) pubblicato nella G.U. n. 104 del 7 maggio 2009), che ha abrogato il DPCM 338/2001 e ha introdotto una **nuova disciplina** dei termini e delle modalità di richiesta, rilascio ed apposizione del contrassegno.

In particolare, l'**art. 1, co. 2**, del [DPCM 31/2009](#) ha stabilito che sono **legittimamente circolanti**, ai sensi dell'art. 181-*bis* della [L. 633/1941](#), i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della [L. 248/2000](#), purché conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore, nonché i supporti prodotti dopo l'entrata in vigore della medesima [L. 248/2000](#) e conformi alle disposizioni regolamentari di cui al [DPCM 338/2001](#), come modificato dal [DPCM 296/2002](#).

Per completezza, si ricorda, che, in materia, l'art. 2, co. 4, lett. f), n. 5, della [L. 175/2017](#) aveva inserito fra i criteri direttivi per l'adozione di decreti legislativi riferiti al settore delle attività musicali, il **progressivo superamento** dello strumento del contrassegno SIAE, per quanto concerne la registrazione di opere musicali. La delega, tuttavia, non è stata esercitata nei termini previsti.

Conseguentemente, entrambe le proposte di legge modificano l'art. 171-*bis*, co. 1, l'art. 171-*ter*, co. 1, lett. d), e l'art. 171-*sexies*, co. 2, della [L. 633/1941](#), eliminando dagli stessi il riferimento al contrassegno SIAE (A.C. [1305](#), art. 1, co. 1, lett. da i) a m); A.C. [1735](#), art. 2, co. 1, lett. f), n. 1, e lett. g) e h)).

Inoltre, solo l'**A.C. 1735** modifica, opportunamente, anche il co. 2 del già citato art. 171-*bis* (art. 2, co. 1, lett. f), n. 2)) e abroga l'art. 171-*septies* della [L. 633/1941](#) (art. 2, co. 1, lett. i)).

Autorità per la garanzia degli autori e degli editori

1. Istituzione e funzioni dell'AGAE

Come già accennato, l'**A.C. 1305** prevede l'**istituzione dell'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE)** (art. 3, co. 1, lett. a)), cui attribuisce, oltre ad alcune funzioni attualmente spettanti alla SIAE, anche competenze in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi che attualmente fanno capo all'AGCOM. A tal fine, novella la [L. 2/2008](#) e il [d.lgs. 35/2017](#).

In particolare, dispone che l'AGAE opera in piena **autonomia** e con **indipendenza** di giudizio e di valutazione e svolge le funzioni indicate dalla [L. 633/1941](#) (come novellata dalla stessa proposta di legge). A tal fine, si sostituisce il [co. 1 dell'art. 1 della L. 2/2008](#) che, a legislazione vigente, si riferisce alla SIAE (art. 3, co. 1, lett. a)).

Si intenderebbe, dunque – come precisa anche la **relazione illustrativa** –, che si tratta di una **autorità amministrativa indipendente**.

Al contempo, tuttavia, lo stesso A.C. **1305** prevede che l'AGAE è **vigilata dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo**, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, per le materie di sua specifica competenza, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine, novella l'[art. 1, co. 3, della L. 2/2008](#), che attualmente riferisce tale disciplina alla SIAE (art. 3, co. 1, lett. d)).

Al riguardo, si valuti opportunità di approfondire la previsione della vigilanza ministeriale su una autorità amministrativa indipendente.

Con riguardo alle **funzioni** attribuite all'AGAE, la pdl prevede, anzitutto, che ogni riferimento all'AGCOM presente nel [d.lgs. 35/2017](#) è sostituito con il riferimento all'AGAE (art. 4, co. 1, lett. a)).

Inoltre, introducendo il co. 1-*bis* nel medesimo [art. 1 della L. 2/2008](#) (art. 3, co. 1, lett. b)), l'A.C. **1305** dispone che l'AGAE (oltre a quanto già detto):

- **vigila sugli organismi di gestione collettiva e sulle entità di gestione indipendente**, sull'ordinato svolgimento delle relative attività, nonché sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei titolari dei diritti d'autore, esercitando poteri di ispezione e di accesso e potendo acquisire la documentazione necessaria (capoverso co. 1-*bis*, lett. a)).

Al riguardo, si ricorda che l'[art. 40, co. 1, del d.lgs. 35/2017](#) dispone che l'AGCOM – in base alle modifiche proposte, l'AGAE – vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria.

Si valuti, dunque, l'opportunità di coordinare tale previsione con quanto dispone l'[art. 40, co. 1, del d.lgs. 35/2017](#);

- stabilisce, con proprio provvedimento, le **procedure sanzionatorie** in caso di violazione da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente dei diritti del soggetto che ne è titolare, previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra l'organismo o l'entità e il soggetto interessato (capoverso co. 1-*bis*, lett. f)).

In argomento, si ricorda che l'AGCOM – in base alle modifiche ora proposte, l'AGAE – applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'[art. 41 del d.lgs. 35/2017](#), nei casi previsti da medesimo decreto.

Anche in tal caso, si valuti l'opportunità di coordinare tale previsione con quanto dispone l'[art. 41 del d.lgs. 35/2017](#);

- istituisce, gestisce e aggiorna una **banca dati informatica** completa delle opere, dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse.

La banca dati – che è **pubblica**, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali – consente, attraverso appositi sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa dei dati raccolti e degli utilizzi delle opere nel territorio nazionale, nonché la rapida individuazione dei titolari dei diritti (capoverso co. 1-*bis*, lett. h));

- può effettuare la gestione di servizi di **accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti**, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati (capoverso co. 1-*bis*, lett. b)).

Tali attribuzioni sono identiche a quelle – già richiamate – affidate alla SIAE dall'[art. 1, co. 1, secondo periodo, della L. 2/2008](#);

- **segnala al Governo** l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni (capoverso co. 1-*bis*, lett. i));
- **vigila** sul libero andamento e sulla concorrenza del **mercato dei diritti d'autore**, presentando una **relazione annuale** alle Camere (capoverso co. 1-*bis*, lett. d));

esprime, **entro 30 giorni** dal ricevimento della relativa documentazione, un **parere obbligatorio** sui provvedimenti riguardanti gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 6 della [L. 287/1990](#) in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza (capoverso co. 1-*bis*, lett. e)).

L'art. 2 della [L. 287/1990](#) vieta le **intese restrittive della libertà di concorrenza**, ovvero le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. In base all'**art. 4**, l'AGCM può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico.

A sua volta, l'art. 3 vieta l'**abuso** da parte di una o più imprese di una **posizione dominante** all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

L'art. 6 vieta le **operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza**, ovvero le autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze;

- d'intesa, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministero dell'istruzione promuove studi e iniziative volti a incentivare la creatività di **giovani autori italiani** e ad agevolare la **fruizione pubblica, libera e gratuita** a fini didattici ed educativi delle **opere dell'ingegno** diffuse attraverso **reti telematiche e digitali** (capoverso co. 1-*bis*, lett. c)).

Tali attribuzioni sono raffrontabili con quelle – già richiamate – affidate alla SIAE dall'**art. 1, co. 1, terzo periodo, della L. 2/2008**, che però fa riferimento solo all'intesa con il MIBACT.

Inoltre, introducendo il co. 1-*ter* nel più volte citato [art. 1 della L. 2/2008](#), l'A.C. [1305](#) stabilisce che è **vietato** qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione di una **posizione dominante** da parte di uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati e collegati, **nel settore della gestione dei diritti d'autore**. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore comunicano all'**AGAE** le **operazioni di concentrazione** di cui sono parti al fine dell'esercizio delle sue competenze (art. 3, co. 1, lett. b)).

Ulteriori competenze dell'AGAE sono individuate anche dall'art. 1 dell'**A.C. 1305**, che interviene novellando la [L. 633/1941](#). In particolare:

- attribuisce all'AGAE (invece che alla SIAE) il compito di riscuotere e ripartire il c.d. **compenso per copia privata** dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato apparecchi e supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. L'AGAE sostituisce la SIAE anche nel ruolo di destinatario della dichiarazione trimestrale prevista a legislazione vigente. A tal fine, novella l'art. 71-*septies*, co. 3, e l'art. 71-*octies*, co. 1, 3 e 3-*bis*, della [L. 633/1941](#) (art. 1, co. 1, lett. e) ed f)).

L'art. 71-*septies* della [L. 633/1941](#) stabilisce che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (c.d. **compenso per "copia privata"**). Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. I predetti soggetti devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. La misura del compenso è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sottoposto ad aggiornamento triennale, tenendo conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica.

Da ultimo, è intervenuto il [DM 30 giugno 2020](#). Disposizioni applicative dello stesso sono state definite con [D.D.G. n. 576 del 4 settembre 2020](#).

In base all'art. 71-*octies*, il compenso per copia privata per apparecchi e supporti di **registrazione audio** è corrisposto alla SIAE, che provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il 50% per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50% per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Anche il compenso per copia privata per apparecchi e supporti di **registrazione video** è corrisposto alla SIAE, che provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il 30% agli autori e per il restante 70% in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il 50% al (ora) nuovo IMAIE, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori. Il 10% di tutti i compensi incassati per copia privata, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla SIAE, è destinato dalla stessa società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ad attività per favorire la creatività dei giovani autori.

Per completezza, si ricorda che l'[art. 90, co. 1, del D.L. 18/2020 \(L. 27/2020\)](#) – come modificato dall'art. 80, co. 2-bis, del [D.L. 104/2020 \(L. 126/2020\)](#) –, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, ha stabilito che la quota del 10% dei compensi per "copia privata" incassati nel 2019 e nel 2020 dalla SIAE è invece destinata al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.

- stabilisce che l'AGAE:
 - supervisiona la corretta applicazione dei diritti d'autore;
 - garantisce un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore;
 - accerta che gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente agiscono in conformità con le disposizioni della stessa [L. 633/1941](#) e con i principi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'UE;
 - può esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno.

A tali fini, sostituisce l'[art. 181, primo comma, della L. 633/1941](#) (art. 1, co. 1, lett. p)).

Si ricorda che il [primo comma dell'art. 181 della L. 633/1941](#) dispone che, oltre alle funzioni attribuite alla SIAE dalla stessa legge o da altre disposizioni, la medesima Società può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto;

- attribuisce all'AGAE i compiti di **vigilanza** attualmente attribuiti, nell'ambito delle rispettive competenze, all'AGCOM e alla SIAE, stabilendo, conseguentemente, che, a tali fini, l'AGAE può conferire funzioni ispettive a propri funzionari. A tal fine, novella l'art. 182-bis, co. 1 e 3, primo periodo, della [L. 633/1941](#) (art. 1, co. 1, lett. s), nn. 1 e 3).

Inoltre, novellando il co. 2 del medesimo art. 182-bis, lo stesso A.C. [1305](#) dispone che, sempre ai medesimi fini, l'AGAE "si coordina, a norma del comma 1" con l'AGCOM.

Tale previsione, tuttavia, non appare in linea con quanto disposto dal richiamato co. 1, come novellato (art. 1, co. 1, lett. s), n. 2).

Si valuti, dunque, l'opportunità di un chiarimento al riguardo.

L'art. 182-bis, co. 1, della [L. 633/1941](#) dispone che all'AGCOM e alla SIAE è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze, la vigilanza:

- a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
- b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
- c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lett. a);
- d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione;
- d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies;
- d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti.

In base al co. 2, a tal fine, la SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina con l'AGCOM.

Infine, il co. 3, primo periodo, dispone che, per lo svolgimento di tali compiti, l'AGCOM può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE.

2. Composizione e organizzazione dell'AGAE

L'A.C. [1305](#) prevede, anzitutto, che lo **statuto** dell'AGAE, che ne definisce i poteri, le modalità di funzionamento e l'organizzazione, è approvato, con **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo **parere** delle **Commissioni parlamentari** competenti per materia entro **6 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, sostituisce il [co. 4 dell'art. 1 della L. 2/2008](#) (art. 3, co. 1, lett. e)).

Anche in tal caso, si valuti l'opportunità di approfondire la previsione di parere parlamentare sullo statuto di un'autorità amministrativa indipendente.

In base al co. 4 citato, lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con DPCM, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stesso co. 4 prevede anche che il presidente è nominato con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.

Alla composizione e all'organizzazione dell'AGAE sono dedicati i nuovi commi da 4-bis a 4-septies della [L. 2/2008](#), introdotti dall'art. 3, co. 2, lett. f), dell'A.C. [1305](#).

In particolare, quanto alla composizione dell'AGAE, si prevede che l'Autorità è un organo collegiale composto da **5 membri, compreso il presidente**, che durano in carica **5 anni** e il cui mandato non è rinnovabile.

Le candidature per la carica di componente dell'AGAE sono presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un **bando di concorso** predisposto dalla stessa Autorità, di cui è data tempestiva notizia nel sito della stessa. Alla domanda deve essere allegato il *curriculum vitae*.

Gli stessi **curriculum vitae**, nonché gli "elaborati" sono pubblicati dall'AGAE nel proprio sito (art. 3, co. 1, lett. f), capoverso co. 4-bis).

Nel merito, si osserva innanzitutto che non è perspicuo il riferimento agli "elaborati".

Inoltre, anche con riguardo a disposizioni che saranno illustrate nel prosieguo, si evidenzia che non è indicato a chi competono, in prima applicazione, ovvero prima della costituzione dell'AGAE, attribuzioni spettanti, a regime, alla medesima Autorità.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un chiarimento.

Per quanto concerne l'**inconferibilità della carica** di componente dell'AGAE, si dispone, innanzitutto, che non possono essere candidati i soggetti che nei 7 anni precedenti la nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni (art. 3, co. 1, lett. f), capoverso co. 4-ter):

- interdetti dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi degli enti;
- interdetti ([art. 414 c.c.](#)), inabilitati ([art. 415 c.c.](#)) e falliti (cfr. [art. 2382 c.c.](#));
- sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione (art. 4 e ss. del [d.lgs. 159/2011](#));
- condannati in via definitiva alla pena della reclusione per un reato societario ([titolo XI del Libro V c.c.](#), art. 2621 e ss), per un reato contro la pubblica amministrazione ([titolo II del Libro II c.p.](#), art. 314 e ss), contro la fede pubblica ([titolo VII del Libro II c.p.](#), art. 453 e ss.), contro il patrimonio ([titolo XIII del Libro II c.p.](#), art. 624 e ss.), contro l'ordine pubblico ([titolo V del Libro II c.p.](#), art. 414 e ss.), contro l'economia pubblica ([capo I del titolo VIII del Libro II c.p.](#), art. 499 e ss.) o per un reato tributario ([d.lgs. 74/2000](#)), salvi comunque gli effetti della riabilitazione;
- condannati in via definitiva alla pena della reclusione non inferiore a 2 anni per qualsiasi delitto non colposo.

Si valuti l'opportunità di prevedere, anche in quest'ultimo caso, la possibilità di superare la preclusione con la riabilitazione del condannato.

Si ricorda che, in base all'[art. 178 c.p.](#), la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti; i presupposti per accedere alla riabilitazione sono elencati dall'[art. 179 c.p.](#)

Inoltre, si stabilisce che, a pena di decadenza, la carica di componente dell'AGAE è **incompatibile con qualunque altro ufficio pubblico o privato**, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza, ovvero con "l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore dell'editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d'autore" (art. 3, co. 1, lett. f), capoverso co. 4-septies).

Al fine di evitare incertezze in sede applicativa, si valuti l'opportunità di definire più puntualmente l'incompatibilità con "l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto" nelle imprese in questione, considerato che dal concretizzarsi di tale situazione deriva la decadenza dalla carica.

Per quanto concerne la **scelta dei componenti** dell'AGAE, si dispone che **3 componenti** devono essere in possesso di **competenze economico-giuridiche**; gli altri **2 componenti** devono essere in possesso di **competenze tecnico-scientifiche**. Tutti i componenti sono scelti fra coloro che abbiano maturato un'esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati, operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore relativo ai prodotti editoriali (art. 3, co. 1, lett. f), capoverso co. 4-quater).

Entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature, l'AGAE pubblica sul proprio sito l'elenco dei candidati che soddisfano le due tipologie di requisiti previsti e procede al relativo **sorteggio** (art. 3, co. 1, lett. f), capoverso co. 4-quinques).

Senza indugio, procede, dunque a comunicare i nominativi dei soggetti sorteggiati alle due Camere, per il deferimento alle Commissioni competenti.

Le Commissioni possono procedere all'**audizione** dei **soggetti sorteggiati** ai fini della valutazione dei relativi *curricula*.

Al riguardo, si ricorda che, alla Camera dei deputati, con la pronuncia del 26 giugno 2013, la Giunta per il

regolamento ha stabilito che "In via sperimentale ed in attesa di eventuali modifiche regolamentari in materia di audizioni da parte delle Commissioni e di pubblicità dei lavori, preso atto di specifiche richieste avanzate in materia da alcuni Presidenti di Commissione, è consentito alle Commissioni di dar corso, nell'ambito della procedura prevista per l'espressione del parere parlamentare su nomine governative, all'audizione informale dei soggetti designati, finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti ed organismi interessati".

Per quanto riguarda il Senato, la possibilità di audizione di persone designate per nomine pubbliche è stata espressamente sancita all'interno del regolamento, con le modifiche apportate il 20 dicembre 2017. In particolare, l'articolo 47 (concernente l'acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni) è stato integrato con un comma 1-bis ai sensi del quale: "In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento".

Ove almeno due terzi dei componenti di ciascuna Commissione esprima parere contrario, l'AGAE procede all'estrazione di un nuovo nominativo, nella medesima area di competenza: in questo caso, è prevista – testualmente, questa volta, in termini prescrittivi, e non di possibilità – un'audizione da parte delle Commissioni parlamentari.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni "dall'inizio della procedura", il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo nomina con proprio **decreto** i candidati estratti, anche in mancanza del parere favorevole delle Commissioni parlamentari.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire che cosa si intenda con la locuzione "dall'inizio della procedura".

Il **Presidente** dell'AGAE è eletto dai componenti della medesima Autorità al proprio interno (art. 3, co. 1, lett. f), capoverso co. 4-sexies).

Infine, si dispone che ai ruoli dell'AGAE si accede mediante **concorso pubblico**. A tal fine, si sostituisce il [co. 2 dell'art. 1 della L. 2/2008](#) (art. 3, co. 1, lett. c)).

Il [co. 2 dell'art. 1 della L. 2/2008](#) dispone che l'**attività** della **SIAE** è disciplinata dalle **norme di diritto privato** e che tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla **giurisdizione ordinaria**, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.

Si intenderebbe che tale previsione, riferendosi ai ruoli, riguardi il personale dell'AGAE.

Si valuti, in ogni caso, l'opportunità di un chiarimento.

Clausola di invarianza finanziaria

L'**A.C. 1735** dispone che dall'attuazione della legge **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica, e che le amministrazioni dello Stato e l'AGCOM esercitano le funzioni loro attribuite dalla stessa legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 4).

L'**A.C. 1305** non dispone al riguardo.

Entrata in vigore e disposizioni finali

L'**A.C. 1735** stabilisce le disposizioni introdotte entrano in vigore dopo **6 mesi** dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale (art. 5, co. 1, primo periodo).

L'**A.C. 1305** non reca disciplina al riguardo. Pertanto, in base all'art. 10 delle preleggi, le sue disposizioni entrano in vigore nel quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale.

L'**A.C. 1735** prevede, altresì, che, entro **6 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo provvede ad apportare le conseguenti **modifiche** al **regolamento** di cui al [R.D. 1369/1942](#), attuativo della [L. 633/1941](#), e che, entro **3 mesi** dalla stessa data, la **SIAE** provvede a modificare conseguentemente il proprio **statuto** (art. 5, co. 2 e 3).

L'**A.C. 1305** non reca disposizioni analoghe.

Relazioni allegare o richieste

Le proposte di legge sono corredate di relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è necessario poiché si modificano norme primarie.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il **diritto d'autore** non è menzionato nell'[art. 117 della Costituzione](#).

Per alcuni profili, vengono in rilievo, tuttavia, le materie "**Ordinamento e organizzazione** amministrativa dello Stato e **degli enti pubblici nazionali**" e "**ordinamento civile**", entrambe affidate alla competenza

legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. g) ed l), della Costituzione.

Per altri aspetti, viene in rilievo anche la materia "**tutela della concorrenza**", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

Rispetto degli altri principi costituzionali

In base all'[art. 9 della Costituzione](#), la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura.

A sua volta, l'art. 21, primo comma, dispone che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

E, in base all'art. 33, primo comma, l'arte e la scienza sono libere.

Sotto l'aspetto patrimoniale, il diritto d'autore trova il suo fondamento giustificativo nella tutela del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni", di cui all'art. 35, primo comma.

Formulazione del testo

Nell'**A.C. 1305**:

- all'**art. 2, co. 1, lett. g)**, è necessario sostituire le parole "nonché **le** condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere" con le parole "nonché **delle** condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere";

- all'**art. 3, co. 1, lett. b)**, **capoverso co. 1-bis, lett. c)**, occorre sostituire il riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il riferimento al Ministero dell'istruzione.

Si ricorda, infatti, che il [D.L. 1/2020 \(L. 12/2020\)](#) ha previsto l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, con contestuale soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Nell'**A.C. 1735**, all'**art. 3, co. 1, lett. d)**, **capoverso Art. 180-ter, co. 2, lett. c)**, il secondo e il terzo periodo devono costituire un comma a sé, in quanto riguardano il mandato nel suo complesso.

In entrambe le proposte di legge, ovunque ricorra, occorre fare riferimento al **Ministro – o al Ministero – per i beni e per le attività culturali e per il turismo** (e non al Ministro – o al Ministero – per i beni e le attività culturali).

Si ricorda, infatti, che il [D.L. 86/2018 \(L. 96/2018\)](#) ha riattribuito le competenze in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali.

TESTO A FRONTE
tra L. 22 aprile 1941, n. 633, A.C. 1305 e A.C. 1735

N.B. per facilità di lettura tutti i commi degli articoli della L. 633/1941 sono numerati

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
		Art. 10-bis
		1. Fatto salvo quanto previsto dall'accordo con l'editore dell'opera oggetto di comunione, le disposizioni dell'articolo 10 non pregiudicano il diritto di ciascun autore di affidare la gestione dei propri diritti a un soggetto diverso da quello scelto dagli altri autori della medesima opera.
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Art. 15	Art. 15	Art. 15
1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.	Identico	Identico
2. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.	Identico	Identico
3. Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.	3. Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.	3. Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Art. 15-bis	Art. 15-bis	Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro.	1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro.	1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro.

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.	La misura del compenso è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.	La misura del compenso è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Art. 58	Art. 58	Art. 58
1. Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e la rappresentanza della associazione sindacale competente.	1. Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto agli autori un equo compenso, che è determinato attraverso la libera contrattazione tra gli organismi di gestione collettiva ovvero le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore e la rappresentanza della associazione sindacale competente.	1. Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto agli autori un equo compenso, che è determinato mediante la libera contrattazione tra gli organismi di gestione collettiva o gli enti di gestione indipendenti del diritto d'autore e la rappresentanza della associazione sindacale competente.
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Art. 68	Art. 68	Art. 68
1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.	Identico	Identico
2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.	Identico	Identico
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.	Identico	Identico
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente	4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente	Identico

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.	legge. Tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.	
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.	Identico	Identico
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.	Identico	Identico
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Art. 71-septies	Art. 71-septies	Art. 71-septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito	Identico	Identico

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
<p>da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.</p>		
<p>2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2009 sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.</p>	<p>3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare all'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.</p>	<i>Identico</i>
<p>4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Art. 71-octies	Art. 71-octies	Art. 71-octies
<p>1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche</p>	<p>1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto all'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di</p>	<i>Identico</i>

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.	fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.	
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.	Identico	Identico
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.	3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto all'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori , la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.	Identico
3-bis. Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.	3-bis. Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Autorità per la garanzia degli autori e degli editori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Autorità , sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.	Identico
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Art. 73-bis	Art. 73-bis	Art. 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.	Identico	Identico
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.	Identico	Identico
		2-bis. Per le utilizzazioni indicate e disciplinate dall'articolo 15-bis, la misura del compenso è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
Art. 103	Art. 103	Art. 103
1. È istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2. Nel registro di cui al primo comma sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
3. Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.	<i>Identico</i>	3. Al Ministero dello sviluppo economico è affidata la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
4. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
5. La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
6. I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.	<i>Identico</i>	<i>Identico.</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Art. 116	Art. 116	Art. 116
1. L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2. Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), con decreto del Tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o della società medesima.	2. Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita all'organismo di gestione collettiva ovvero all'entità di gestione indipendente dei diritti d'autore con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto , con decreto del Tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o della società medesima. I singoli enti provvedono, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, ad accordarsi o a stipulare un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati.	<i>Identico</i>

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
3. La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Art. 152	Art. 152	Art. 152
1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.	2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo agli organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore , è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.	<i>Identico</i>
3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.	3. Fino al momento in cui il versamento agli organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.	<i>Identico</i>
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Art. 171-bis	Art. 171-bis	Art. 171-bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.	1. Chiunque, in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore , abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.	1. Chiunque, in violazione delle norme sul diritto d'autore abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli	<i>Identico</i>	2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies,

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
<p>articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.</p>		<p>ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.</p>
Art. 171-ter	Art. 171-ter	Art. 171-ter
<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in</p>	<p>d) in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,</p>	<p>d) in violazione delle norme sul diritto d'autore, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,</p>

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;	cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto;	cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;	Identico	Identico
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;	Identico	Identico
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;	Identico	Identico
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.	Identico	Identico
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Art. 171-sexies	Art. 171-sexies	Art. 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la	Identico	Identico

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.		
<p>2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa.</p> <p>La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.</p> <p>Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.</p>	<p>2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale.</p> <p>La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.</p> <p>Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.</p>	<p>2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale.</p> <p>La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.</p> <p>Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.</p>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Art. 171-septies	Art. 171-septies	Art. 171-septies
<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>	Identico	Abrogato
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
TITOLO V Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore	Identico	TITOLO V Attività di intermediazione per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore
Art. 180	Art. 180	Art. 180
<p>1. L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al</p>	<p>1. L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al</p>	<p>1. L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al</p>

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.	pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è rimessa alla libera concorrenza tra tutti gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.	pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ed agli altri organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
2. Tale attività è esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.	Identico	Identico
3. L'attività della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.	3. L'attività degli organismi e delle entità di cui al primo comma si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.	3. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente operanti nel settore dei diritti d'autore che intendono svolgere l'attività di intermediazione e di amministrazione dei diritti sono in ogni caso tenuti a non svolgere attività editoriale o attività di acquisto e rivendita, in qualunque forma, diretta o indiretta, anche in misura non prevalente, dei diritti sulle opere d'autore ovvero attività concernenti la realizzazione di progetti di musica per la vendita al dettaglio, compresa la creazione di liste di brani musicali personalizzate.
4. La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.	4. La suddetta attività non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.	4. Le disposizioni del primo comma non pregiudicano la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
5. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.	5. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore.	Identico
6. Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità, è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse	6. Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità, è conferito agli organismi e alle entità di cui al primo comma, cui il titolare ha conferito la gestione dei propri diritti , il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse	Identico

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
dell'autore e dei suoi successori o aventi causa.	dell'autore e dei suoi successori o aventi causa.	
7. I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.	7. I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dagli organismi e dalle entità di cui al primo comma agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione.	7. I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, sono considerati non distribuibili ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
		8. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) esercita le attività di cui al secondo comma per conto dei propri associati o mandanti, nonché, in virtù di presunzione legale di rappresentanza, anche per conto e nell'interesse degli aventi diritto non iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva o enti di gestione indipendenti di cui al primo comma. I proventi non distribuibili sono utilizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, nonché per il sostegno dell'attività di giovani e di soggetti in condizione di grave disagio.
		9. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti operanti nel settore dei diritti d'autore che intendono svolgere l'attività di intermediazione e di amministrazione dei diritti sono tenuti in ogni caso a: a) assicurare la trasparenza mediante la pubblicazione, nel proprio sito <i>internet</i> , delle condizioni di adesione e di mandato, del proprio statuto, indicando i soggetti ai quali sono attribuiti gli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e revisione, e del valore economico dei diritti amministrati e del bilancio d'esercizio;
		b) istituire la propria sede legale nel territorio dello Stato italiano ovvero di un altro Stato membro dell'Unione europea;
		c) mantenere almeno una sede operativa attiva nel territorio della Repubblica italiana;
		d) prevedere e mantenere un capitale sociale minimo non inferiore a 300.000 euro interamente versati;

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
		e) adottare un modello di organizzazione, di gestione e di controllo conforme alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
		f) rispettare criteri di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei proventi nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei medesimi titolari;
		g) assicurare il rispetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;
		h) assicurare che le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso garantiscano ai titolari dei medesimi diritti un'adeguata remunerazione e siano ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito;
		i) garantire che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'importo dei proventi acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dall'ente di gestione indipendente;
		l) procedere, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative che devono essere approvate singolarmente per ciascun caso dai rispettivi organi di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile rispettare tale termine per ragioni oggettive;
		m) affidare la revisione legale a una società iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
		10. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica l'integrale rispetto, da parte degli organismi di gestione collettiva e degli enti di gestione indipendenti, delle disposizioni del presente articolo, pubblicando nel proprio sito

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
		<i>internet</i> istituzionale, con efficacia di pubblicità legale, e mantenendo costantemente aggiornato l'elenco dei soggetti che risultano soddisfare tutti i requisiti stabiliti dal presente articolo.
Art. 180-bis	Art. 180-bis	Art. 180-bis
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.	1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato: dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dai titolari dei diritti connessi attraverso l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente attraverso altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.	<i>Identico</i>
2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
		Art. 180-ter
		1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non può rifiutare il mandato da altri organismi di gestione collettiva o enti di gestione indipendenti legittimati all'intermediazione del diritto d'autore ai sensi del primo comma dell'articolo 180.
		2. Il mandato di cui al comma 1:
		a) può essere limitato a una o più delle categorie di diritti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;
		b) è stipulato sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
		c) ripartisce tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e gli altri soggetti legittimati all'intermediazione conferenti il mandato stesso le provvigioni dovute dagli aventi diritto, in modo

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
		che tali provvigioni non risultino duplicate per il solo effetto dell'esistenza del mandato in assenza di ragioni oggettivamente giustificate. Nel caso di mancato accordo tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e uno degli organismi di gestione collettiva o degli enti di gestione indipendenti interessati al mandato, i criteri essenziali del mandato sono stabiliti, su istanza della parte più diligente, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La citata Autorità tiene conto degli <i>standard</i> internazionali ove applicabili, nonché, in ogni caso, delle seguenti categorie di diritti:
		1) diritto di pubblica esecuzione;
		2) diritto di comunicazione al pubblico effettuata con qualsiasi mezzo;
		3) diritto di registrazione, di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
		4) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualsiasi supporto riproduttore di suoni, di voci e di immagini;
		5) diritti di sfruttamento che in futuro possano derivare dallo sviluppo tecnico o da una modifica della legislazione vigente in materia.
Art. 181	Art. 181	Art. 181
1. Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.	1. L'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) supervisiona la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantisce un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accerta che gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i principi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. L'AGAE può inoltre esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno, conformemente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al proprio statuto.	<i>Identico</i>
2. L'ente può assumere per conto dello Stato o di enti pubblici o privati	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.		
Art. 181-bis	Art. 181-bis	Art. 181-bis
<p>1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.</p> <p>2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.</p> <p>3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative</p>	Abrogato	Abrogato

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
<p>che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.</p> <p>4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.</p> <p>5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.</p> <p>6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.</p> <p>7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare</p>		

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
<p>che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.</p> <p>8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.</p>		
Art. 181-ter	Art. 181-ter	Art. 181-ter
<p>1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).</p> <p>In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>	<p>1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti dagli enti di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendente sulla base di apposite convenzioni.</p> <p>In mancanza di accordi tra gli enti di gestione collettiva, le entità di gestione indipendente e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>	<p>1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).</p> <p>In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.</p>
<p>2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni.</p>	<p>2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali gli enti di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente non svolgano già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni.</p>	<p>2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni.</p>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Art. 182-bis	Art. 182-bis	Art. 182-bis
<p>1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:</p>	<p>1. All'AGAE è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:</p>	Identico
<p>a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;</p>	Identico	Identico

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'articolo 71-septies;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.	2. L'AGAE , nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.	<i>Identico</i>
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.	3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, L'AGAE può conferire funzioni ispettive a propri funzionari . Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.	<i>Identico</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Art. 191	Art. 191	Art. 191
1. Il comitato è composto:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

L. 633/1941	A.C. 1305 on. Battelli	A.C. 1735 on. Lattanzio
b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
c) di un rappresentante del p.n.f.;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria e commercio e di due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare, e del capo dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.);	g) dei presidenti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente del diritto d'autore presenti sul mercato;	<i>Identico</i>
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

TESTO A FRONTE
tra L. 9 gennaio 2008, n. 2, e A.C. 1305

L. 2/2008	A.C. 1305 on. Battelli
Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori	Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori e l' Autorità per la garanzia degli autori e degli editori
Art. 1 <i>Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori</i>	Art. 1 <i>Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori e l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori</i>
1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.	1. È istituita l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE), che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633».
	<p>1-bis. L'AGAE:</p> <p>a) vigila sugli organismi di gestione collettiva e sulle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, sull'ordinato svolgimento delle attività da questi svolte e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti titolari dei diritti d'autore, esercitando poteri di ispezione e di accesso e acquisendo la documentazione necessaria;</p> <p>b) esercita le altre funzioni a essa attribuite dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalle altre norme vigenti e può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;</p> <p>c) d'intesa, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove studi e iniziative volti a incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica, libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali;</p> <p>d) vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato dei diritti d'autore, presentando una relazione annuale alle Camere;</p> <p>e) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti riguardanti gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;</p> <p>f) stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure sanzionatorie in caso di violazione da parte degli</p>

L. 2/2008	A.C. 1305 on. Battelli
	<p>organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente dei diritti del soggetto che ne è titolare, previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra l'organismo o entità e il soggetto interessato;</p> <p>g) cura la tenuta e la pubblicazione nel proprio sito internet del registro degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, nonché l'elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nel registro e ogni altra comunicazione di pertinenza; l'iscrizione nel registro di cui alla presente lettera è obbligatoria ai fini dello svolgimento delle attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore;</p> <p>h) istituisce, gestisce e aggiorna una banca dati informatica completa delle opere, dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse. La banca dati consente, attraverso appositi sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa dei dati raccolti e degli utilizzi delle opere nel territorio nazionale, nonché la rapida individuazione dei titolari dei diritti. La banca dati è pubblica, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;</p> <p>i) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni.</p>
	<p>1-ter. È vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati e collegati, nel settore della gestione dei diritti d'autore. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore comunicano all'AGAE le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle sue competenze»;</p>
<p>2. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.</p>	<p>2. Ai ruoli dell'AGAE si accede mediante concorso pubblico.</p>
<p>3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.</p>	<p>3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sull'AGAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.</p>
<p>4. Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.</p>	<p>4. Lo statuto dell'AGAE, che ne definisce i poteri, le modalità di funzionamento e l'organizzazione, è approvato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia</p>
	<p>4-bis. L'AGAE è organo collegiale composto da cinque membri, compreso il presidente, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Le candidature per la</p>

carica di componente dell'AGAE sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito bando di concorso predisposto dall'AGAE, di cui è data altresì tempestiva notizia nel sito internet della medesima AGAE. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae. L'AGAE cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito internet.

4-ter. Non possono essere candidati alla carica di componente dell'AGAE i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

4-quater. I componenti dell'AGAE sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) tre componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse;

b) due componenti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse.

4-quinquies. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'AGAE pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 4-ter e 4-quater e procede al sorteggio di tre nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) e di due

L. 2/2008	A.C. 1305 on. Battelli
	<p>nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 4-quater.</p> <p>4-sexies. L'AGAE comunica senza indugio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica i nomi dei candidati estratti ai sensi del comma 4-quinquies per il deferimento della proposta alle Commissioni parlamentari competenti. Esse possono, secondo le disposizioni dei regolamenti delle rispettive Camere, procedere all'audizione dei soggetti sorteggiati ai fini della valutazione dei relativi curricula, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima parere contrario su un candidato, l'AGAE procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza; in questo caso, le Commissioni parlamentari indicano una nuova audizione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, con proprio decreto, componenti dell'AGAE i candidati estratti, anche in mancanza della valutazione ai sensi del secondo periodo. Il presidente dell'AGAE è eletto dai componenti dell'AGAE stessa al proprio interno.</p> <p>4-septies. A pena di decadenza, la carica di componente dell'AGAE è incompatibile con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore dell'editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d'autore.</p> <p>4-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cessa di essere un ente pubblico economico e può trasformare la propria forma giuridica conformemente alle proprie peculiari esigenze</p> <p>4-novies. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto un arbitrato volto alla ricognizione della provenienza del patrimonio immobiliare della SIAE, al fine di procedere con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla liquidazione dei residui passivi e alla vendita degli immobili di proprietà dell'ente suddetto che all'esito dell'arbitrato saranno individuati quali di proprietà dello Stato, ad esclusione del patrimonio ad alto valore artistico-culturale, che viene direttamente trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali. I proventi delle vendite confluiscono in un apposito fondo istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e finalizzato alla promozione, alla formazione e alla diffusione della cultura musicale, artistica, editoriale e delle attività ad essa connesse nonché alla realizzazione di iniziative volte alla tutela e al sostegno del patrimonio creativo non remunerativo.</p>
5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.	<i>Identico</i>
6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.	<i>Identico</i>